

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati della Provincia di Parma

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 37 del 30/09/2021

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1	— Oggetto
-------	-----------

ART. 2 — Definizioni

ART. 3 — Finalità

ART. 4 — Principi applicabili al trattamento dei dati personali

ART. 5 — Individuazione degli impianti

CAPO II

SOGGETTI

ART. 6 — Titolare del trattamento dei dati personali

ART. 7 — Responsabile del trattamento dei dati personali

ART. 8 — Incaricati del trattamento dei dati personali

ART. 9 — Soggetti esterni

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 — Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

ART. 11 — Conservazione dei dati personali

ART. 12 — Obblighi e divieti connessi al trattamento dei dati personali

ART. 13 — Informativa

ART. 14 — Comunicazione e diffusione dei dati personali

ART. 15 — Cessazione del trattamento dei dati personali

ART. 16 — Diritti dell'interessato

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

ART. 17 — Sicurezza dei dati personali

ART. 18 — Accesso alle centrali di controllo

ART. 19 — Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 20 — Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 — Entrata in vigore

ART. 22 — Norma di rinvio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comprendente altresì impianti di videocontrollo e videocitofono, attivati presso gli stabili o altri siti di proprietà o affidati alla gestione della Provincia di Parma.
- 2. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza e/o assimilati, installati nei luoghi di cui al precedente comma del presente articolo;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo di tali impianti;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti stessi.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento, presenti e/o attivati presso gli stabili o altri siti di proprietà o affidati alla gestione della Provincia di Parma, sono individuati nel *Registro delle attività di trattamento* della Provincia stessa e riportati nell'elenco di cui all'allegato 1, parte integrante del presente Regolamento.
- 4. Tali impianti:
 - a) riprendono e/o registrano immagini e/o dati in aree o zone delimitate che, in relazione ai luoghi di installazione, possono riguardare i soggetti che transitano nell'area interessata e, in alcune posizioni, anche i mezzi di trasporto;
 - b) consentono riprese video senza operare algoritmi di analisi;
 - c) sono gestiti dal Responsabile della videosorveglianza nonché responsabile del trattamento dei dati, designato a norma dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 2. - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) per "impianto di videosorveglianza e/o assimilato", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto o meno da una o più telecamere, in grado di riprendere e/o registrare immagini e/o dati riguardanti persone fisiche, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - d) per "videocontrollo", ogni dispositivo che permette la visione, unicamente in tempo reale, di aree/zone delimitate;
 - e) per "videocitofono", ogni dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni, per finalità di controllo di visitatori che si accingano ad entrare;
 - f) per "banca dati", il complesso dei dati personali, composto esclusivamente da riprese video registrate, acquisite mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - g) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati;
 - h) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza e/o assimilati;
 - i) per "titolare", l'Ente Provincia di Parma, tramite il Presidente suo legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - j) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- k) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- I) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3. - Finalità

- 1. Mediante il presente Regolamento, la Provincia di Parma stabilisce che le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati sono:
 - a) vigilare sugli immobili e sulle relative aree di pertinenza per prevenire furti e danneggiamenti a tutela del patrimonio provinciale e per garantire protezione e assistenza ai soggetti a vario titolo fruitori di tali spazi;
 - b) controllare determinate aree pubbliche di competenza provinciale per fini istituzionali.
- 2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietato, e pertanto escluso, l'uso degli impianti di videosorveglianza per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4. - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 1. Con il presente Regolamento la Provincia di Parma intende garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati gestiti dalla stessa si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione eventualmente coinvolti nel trattamento.
- 2. Tutti i soggetti a vario titolo responsabili delle operazioni connesse all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono tenuti a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice nonché nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante con il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'08 aprile 2010.
- 3. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è pertanto effettuato dalla Provincia di Parma esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente documento.
- 4. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 5. - Individuazione degli impianti

- 1. La Provincia di Parma, per fini di tutela del patrimonio provinciale e anche garanzia di protezione e assistenza agli utenti, ha scelto di utilizzare gli impianti di videosorveglianza e/o assimilati elencati nell'allegato 1), parte integrante del presente Regolamento.
- 2. Il flusso delle immagini visualizzate è a tal fine inviato alle rispettive Centrali Operative ove avviene la registrazione e la conservazione dei dati nel rispetto del successivo art. 11. La visualizzazione delle immagini in tempo reale da parte dei responsabili e degli incaricati avviene unicamente a seguito di richiesta da parte di soggetti e Autorità all'uopo autorizzati.

CAPO II SOGGETTI

Art. 6. - Titolare del trattamento dei dati personali

- 1. La Provincia di Parma è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento. A tal fine la Provincia di Parma è legalmente rappresentata dal Presidente, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati, ovvero un suo delegato, in particolare:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di che trattasi;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7. - Responsabile del trattamento dei dati personali

- 1. La Provincia di Parma, tramite il Presidente suo legale rappresentante, individua i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento, nei rispettivi Responsabili dei Trattamenti di volta in volta nominati protempore, domiciliati per ragioni di carica presso la sede della Provincia di Parma, in Viale Martiri della Libertà n. 15, nonché in altri eventuali Responsabili del trattamento dei dati all'uopo nominati. La nomina dei Responsabili interni è effettuata con atto del Presidente.
- 2. I responsabili, così individuati, sono tenuti ad effettuare il trattamento nel rispetto del Codice, del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'08 aprile 2010 e delle disposizioni del presente Regolamento, e ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
- 3. Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati, in particolare:
 - a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;
 - b) adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dalla legge, dai provvedimenti del Garante, quelle descritte nel presente Regolamento nonché quelle previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, che l'Ente avrà cura di aggiornare periodicamente;
 - c) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati attraverso la configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
 - d) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per le finalità indicate al precedente art. 3, salvi i casi di maggior durata dovuti all'intervento dell'Autorità giudiziaria;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
 - f) aggiorna l'elenco e la descrizione degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al Registro delle attività di trattamento;
 - g) adotta ogni altra misura prevista dalla legge o individuata dall'Ufficio del Garante a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

Art. 8. - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile della videosorveglianza, nonché gli eventuali responsabili del trattamento dei dati, sono tenuti a provvedere alla nomina degli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente

Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

- 2. Sono nominati quali incaricati i dipendenti in servizio presso la struttura tecnica preposta e/o i settori a vario titolo utilizzatori di un sistema di videosorveglianza che per la loro esperienza, capacità e affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. Gli incaricati sono a tal fine tenuti ad effettuare il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 9. - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni alla Provincia di Parma dei quali questa si avvalga a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportino il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni riguardanti i Responsabili interni dell'Ente.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10.- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. La Provincia di Parma dà atto che i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e, laddove previsto, registrati per le finalità di cui al precedente art. 3;
 - c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, come meglio dettagliato al successivo art. 11.
- 2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
- 3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi o i siti ove risiede l'impianto di videosorveglianza. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11. - Conservazione dei dati personali

- 1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, decorso il quale i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
- 2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 (sette) giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12. - Obblighi e divieti connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati è di norma escluso.

- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di n. 7 (sette) giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13. - Informativa

- 1. La Provincia di Parma o chi per essa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, di cui al punto 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010.
- 2. L'informativa sarà affissa in bacheche o locali attigui alle aree videosorvegliate e resa disponibile all'utenza senza oneri.

Art. 14. - Comunicazione e diffusione dei dati personali

- 1. L'eventuale comunicazione a soggetti terzi dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento da parte della Provincia di Parma, è ammessa solo se prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia o Autorità Giudiziaria, per finalità di accertamento o repressione di reati.
- 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 15. - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento sono distrutti.

Art. 16. - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 12 e ss. del Codice, l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per l'esercizio del diritto di accesso, l'interessato ha facoltà di utilizzare la modulistica a tale scopo resa disponibile dalla Provincia di Parma tramite pubblicazione sul proprio sito internet. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate via P.E.C. o in carta semplice all'Ufficio Protocollo e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente

Regolamento, individuato ai sensi del precedente art. 7, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

- 3. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
- 4. I diritti di cui al precedente comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 5. Per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante, nelle forme e nei limiti di cui al successivo articolo 20.
- 7. Per l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, la Provincia di Parma si riserva di prevedere un contributo spese a carico del richiedente che sarà determinato con specifico atto, nel rispetto delle casistiche e dei limiti di importo di cui alla Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 emanata dal Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 17. - Sicurezza dei dati personali

1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e ss. del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o assimilati di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 18. - Accesso alle centrali di controllo

- 1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente Regolamento sono custoditi, ai sensi del precedente art. 10, presso le sedi o i siti ove risiede l'impianto di videosorveglianza.
- 2. L'accesso ai siti ove risiedono i server di deposito delle immagini è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
- 3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene esclusivamente in presenza di incaricati della Provincia di Parma individuati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
- 4. Il responsabile è tenuto ad impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5. Gli incaricati hanno l'obbligo di vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19. - Accesso agli impianti e credenziali

- 1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento avviene da postazioni dedicate. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.
- 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20. - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1.Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia alla normativa vigente. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Parma.
- 2. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito dell'Ente.

Art. 22. - Norma di rinvio

1.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al GDPR 2016/679, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO 1. – ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ASSIMILATI

A) SEDE PROVINCIA DI PARMA

Presso la sede di Stradone Martiri della Libertà n.15 è installato e funzionante un <u>termo-scanner</u> per la rilevazione della temperatura delle persone che accedono al plesso, dipendenti e utenti. Non risulta invece installata, alla data del 16/09/2021, una pari apparecchiatura nella sede di Piazzale della Pace n.1, peraltro occupata da altre Amministrazioni.

Sempre presso la sede di Piazzale della Pace n.1, all'esterno del portone di accesso principale, è installata una telecamera di sorveglianza che, tuttavia, alla data del 16/09/2021 risulta disattivata.

B) REGGIA DI COLORNO.

Presso la Reggia sono installate le n. 36 telecamere di sorveglianza appresso elencate, gestite dal concessionario, quale responsabile dei trattamenti:

SPAZI MUSEALI

- 1) piano nobile scalone d'onore
- 2) piano nobile galleria
- 3) piano nobile sala d'arme
- 4) piano nobile sala del bigliardo
- 5) piano nobile sala delle grottesche
- 6) piano nobile camera da letto del duca
- 7) piano nobile sala della musica
- 8) piano nobile sala del trono 1
- 9) piano nobile sala del trono 2
- 10) piano nobile sala di compagnia
- 11) piano nobile camera da letto di Babette
- 12) piano nobile gabinetto da toeletta
- 13) piano nobile anticamera
- 14) piano nobile guardaroba
- 15) piano nobile torre sud-est
- 16) piano nobile sala degli staffieri
- 17) piano nobile camera nuziale
- 18) piano nobile sala di compagnia
- 19) piano nobile sala da pranzo
- 20) appartamenti farnesiani corridoio della vittoria
- 21) appartamenti farnesiani ingresso di servizio
- 22) appartamenti farnesiani corridoio di servizio
- 23) appartamenti farnesiani ingresso da scalone d'onore
- 24) appartamento del principe alcova
- 25) appartamento del principe ingresso
- 26) appartamento del principe sala museale

CAPPELLA DUCALE S. LIBORIO

- 27. ingresso laterale da parcheggio (esterna)
- 28. ingresso principale da sagrato (interna)
- 29. navata destra
- 30. navata sinistra
- 31. navata centrale da balconata primo piano (dx)
- 32. navata centrale da balconata primo piano (sx)
- 33. navata centrale da altare (dx)
- 34. navata centrale da altare (sx)
- 35. coro
- 36. sagrestia

C) POLIZIA PROVINCIALE.

E' in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, un Drone DJI Enterprise Dual con camera ottica/termica per i servizi d'istituto.

D) VIABILITA'.

- Presso il <u>Ponte di Casalmaggiore</u> sulla SP343R Asolana, sono installate due telecamere di sorveglianza: 1) una in corrispondenza della rampa di accesso al ponte lungo il margine destro della corsia di direzione verso Casalmaggiore e 2) una presso l'impalcato in corrispondenza del parapetto esterno lungo la corsia della direzione verso Parma, in territorio Cremonese.
- Risultano installate n. 6 telecamere di sorveglianza (n. 3 in entrata e n. 3 in uscita) sul <u>Ponte sul Taro di Gramignazzo</u> (Comune di Sissa-Trecasali).
- In Loc, Fontanelle (Comune di Roccabianca), all'entrata del <u>Ponte sul torrente Stirone</u> in direzione Cremona, sono installate n. 4 telecamere di sorveglianza: due rivolte verso Fontanelle e due rivolte verso S.Secondo.
- Presso il <u>bypass della Galleria "Predelle" lungo la SP n. 523R</u> "del Colle di Cento Croci", risultano installate n. 2 videocamere sul Rio Bastardo (Comune Borgo Val di Taro) detta strada è stata trasferita ad ANAS, con tutte le sue pertinenze, l'01/04/2021.
- In <u>loc. Castelmozzano lungo la SP 36</u> "della Val Toccana" (Comune di Neviano degli Arduini) risultano installate n. 2 videocamere. di sorveglianza.

E) EDILIZIA SCOLASTICA.

IREN AMBIENTE ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad installare alcune telecamere (non quantificate e fornite dal Comune di Parma), sopra la pensilina dell'ingresso secondario del Liceo San Vitale, dal lato di Via Corso Corsi. I coni di puntata verso le zone sorvegliate, come da documentazione prodotta, risultano essere n. 4.

Telecamere installate in Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, sotto la responsabilità dei Dirigenti Scolastici:

- ITAS Bocchialini Parma n. 5;
- ITC Bodoni Parma n. 12 (compreso 7 telecamere Parcheggio sotterraneo);
- ITIS Da Vinci Parma n. 4;
- Liceo Bertolucci Parma n. 13 (alcune telecamere in comune con ITIS);
- IPSIA Levi Parma n. 5;
- ITC Melloni Parma n. 3 (presente altro impianto vecchissimo interno);
- ITC Rondani Parma n. 2 (presente altro impianto vecchissimo interno);
- Liceo Marconi (Sede) Parma n. 1 (presente altro impianto vecchissimo interno);
- Liceo Ulivi (sede) Parma n. 2;
- ISISS Giordani (Sede) Parma n. 4;
- Liceo Romagnosi Parma n. 2;
- Istituto Toschi Sede Parma (impianto fatto e gestito direttamente dalla scuola);
- ITIS Berenini Fidenza n. 6;
- Liceo D'Annunzio Fidenza n. 2;
- ITIS Galilei S.Secondo n. 2;
- ITSOS Gadda Fornovo n. 2;
- PALESTRE di Via Pintor Parma n. 4.

• Presso la sede di Confesercenti S.r.l. in Via La Spezia 52/1A a Parma, negli spazi locati alla Provincia di Parma per la collocazione di classi dell'Istituto "Bocchialini", l'attuale videocamera di sorveglianza interna, che riprende il corridoio del centro di formazione professionale, a tutela della privacy del personale discente (anche minorenne) e docente, interrompe automaticamente la registrazione nell'orario di utilizzo dei locali e quindi dalle ore 07:30 alle ore 13:30 nei giorni dal Lunedì al Sabato compresi. Restano invece attive le tre telecamere esterne a controllo delle cancellate di accesso fronte e retro fabbricato, così come verrà installata un'ulteriore telecamera direzionata verso l'ingresso del locale garage posto al piano interrato.